CHE APPROVA LA CONVENZIONE STIPULATA FRA IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI E QUELLO DEL TESORO ED I DIRETTORI GENERALI DELLE SOCIETA' ITALIANE PER LE STRADE FERRATE MERIDIONALI E MEDITERRANEE PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI ALCUNI TRONCHI DI FERROVIE

Art. 4 (Convenzione per le Strade Ferrate del Mediterraneo)

Progetti di esecuzione

La Societa' presentera' all'approvazione del Governo i progetti definitivi di esecuzione in doppio esemplare e nel termine massimo di mesi dodici dalla data della legge con cui verra' approvata la presente convenzione.

Rimangono estese ai progetti succitati le disposizioni del secondo e terzo comma dell'articolo 5° della Convenzione approvata con la legge 20 luglio 1888, n. 5550 (serie 3ª).

Versione in vigore dal 25 luglio 1896, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che approva la Convenzione stipulata fra il Ministro dei Lavori Pubblici e quello del Tesoro ed i Direttori generali delle Societa' Italiane per le Strade Ferrate Meridionali e Mediterranee per la costruzione e l'esercizio di alcuni tronchi di ferrovie
Estremi	Legge 2 luglio 1896, n. 269
Partizione	Convenzione per le Strade Ferrate del Mediterraneo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 1896

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-approva-la-convenzione-stipulata-fra-il-ministro-dei-lavori/convenzione-per-le-strade-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

Mediterraneo)

Mediterraneo)